

mercio, al Ministero delle finanze e al Ministero dell'interno.

Infatti con gli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento si stabilisce che il Ministero di agricoltura, industria e commercio deve esercitare la vigilanza nei luoghi di produzione, il Ministero delle finanze nei porti marittimi e lacuali, nei paesi di confine, e anche nei paesi interni dove esistono uffici doganali; e finalmente nei negozi e spacci di vino all'ingrosso e al minuto la vigilanza viene esercitata dall'autorità sanitaria competente.

L'autorità giudiziaria non ha altro ufficio fuori quello di giudicare le contravvenzioni che vengano contestate, e che pel giudizio le vengano rimesse.

Quando dalle analisi risulti accertato che il vino contenga sostanze estranee vietate, l'autorità competente deve fare la denuncia all'autorità giudiziaria. Nei casi dubbi si procede dai competenti uffici, prima ancora della remissione all'autorità giudiziaria, alla revisione dell'analisi ai sensi dell'articolo 9 della legge, dopo di che l'autorità competente decide se sia il caso di fare denuncia all'autorità giudiziaria.

Ricevuta la denuncia, l'autorità giudiziaria deve inevitabilmente procedere, salvo il condannare o l'assolvere o il dichiarare non esservi luogo a procedimento secondo i casi, e con tutta la sua libertà di coscienza, la quale non può essere coercita. Come nel periodo iniziale di applicazione di ogni legge, specialmente d'ordine tecnico, sorgono dubbi e difficoltà, così è avvenuto nella materia di cui discorriamo.

Da parte del Ministero di grazia e giustizia nulla si tralasciò per la rigorosa applicazione della legge.

Ho sotto gli occhi una circolare del 20 aprile ultimo scorso inviata ai procuratori generali, ove si danno istruzioni acciò la massima vigilanza venisse esercitata.

Dalla Società dei viticoltori di Casalmonteferrato essendo pervenuto un reclamo dove si lamentava che, mentre nelle altre regioni del Regno la legge veniva applicata, non così fosse in alcuni luoghi delle Puglie, si è invitato il procuratore generale presso la Corte di appello di Trani a fornire schiarimenti.

E quel procuratore generale ha assicurato che l'autorità giudiziaria, ad ogni denuncia, e sempre quando fu investita della cognizione di una contravvenzione, aveva adempiuto il suo dovere. Più che dal testo delle interrogazioni, da spiega-

zioni orali avute da alcuno degli interroganti, ho appreso che, a loro avviso, alcuni pretori avrebbero male applicata la legge; ciò può essere, perchè anche in questa materia, come in ogni altra, sorgono vedute discrepanti. A questo riguardo il Ministero di grazia e giustizia può fare questo soltanto, prendere accordi coi Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e dell'interno, acciò siano diramate istruzioni di ordine generale, per facilitare la più completa conoscenza della legge, per fornire cioè a tutti gli agenti, funzionari e magistrati che sono chiamati a farla rispettare, norme precise affinché un così importante prodotto delle nostre terre qual'è il vino, abbia la tutela che il legislatore volle assicurargli contro ogni frode ed adulterazione. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Malcangi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MALCANGI. L'onorevole Abbruzzese ed io abbiamo presentata la interrogazione perchè era venuto a nostra conoscenza che frodi ed adulterazioni nel commercio dei vini si commettevano continuamente nelle Puglie senza che condanne serie si avessero per questa specie di reati e che anzi assolutorie insperate rendessero più audaci gli abituali contravventori.

La risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ci conferma che le nostre informazioni circa le frodi erano esatte e che la ragione per cui si era giudicato un po' alla leggera su quelle frodi ed adulterazioni in Puglia non risiedeva che in una aperta e flagrante violazione del regolamento e della legge del 1904.

L'articolo 9 del regolamento dà appunto facoltà agli enotecnici ed ai direttori delle cantine sperimentali di prelevare i campioni dalle masse dei vini sospette, campioni ai quali va dato valore di corpo di reato.

Ora, per l'articolo 9 della legge i contravventori avevano sempre chiesta la revisione della perizia e il magistrato aveva messo da banda quei campioni ed era andato ad estrarne di nuovi sulla merce indicata come adulterata.

Si comprende come le contravvenzioni abbiano tutte finito con una sentenza di assoluzione.

E questo è il punto che ci ha indotto a rivolgere la nostra interrogazione anche al ministro di grazia e giustizia, perchè una delle sue: o i campioni dei direttori tecnici dipendenti dal Ministero di agricoltura erano